



CONTRATTO DI RAPPRESENTAZIONE TEATRALE TRA

TRA

FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI DI SPOLETO ONLUS, con sede legale in Piazza del Comune n.1 - 06049 Spoleto (PG) Italia e sede operativa in Via Vaita S. Andrea n. 10 – 06049 Spoleto (PG) Italia, partita iva: IT01786480549, codice fiscale: 93002030547 – codice IPA: UF4JHO, pec: fondazionefestivaldispoleto@pec.it, rappresentata dalla Direttrice Amministrativa Paola Macchi, in forza della procura generale rilasciata dal Presidente pro-tempore della Fondazione in data 26 maggio 2022 (repertorio 5586) (di seguito, “**FONDAZIONE**”)

E

ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA “SILVIO d'AMICO”, con sede a Roma Via Vincenzo Bellini 16, CF e P. IVA 80218690586, CODICE UNIVOCO: UFQ82U, pec: accademiasilviodamico@pec.it, rappresentata dal Presidente Dott. Gianni Letta, (di seguito, “**ACCADEMIA**”),

(la FONDAZIONE e l'ACCADEMIA sono di seguito denominate, singolarmente, anche come “Parte” e congiuntamente, le “Parti”)

PREMESSO CHE :

- La FONDAZIONE organizza e gestisce la manifestazione artistica denominata “Festival dei Due Mondi”, tenuta annualmente a Spoleto nei mesi di giugno e luglio (di seguito, il “FESTIVAL”);
- le Parti hanno siglato in data 25 novembre 2020 un Protocollo d'intesa della durata di tre anni, volto a definire la collaborazione tra le stesse;
- le Parti hanno siglato in data 25/01/2023 un Progetto di collaborazione per l'anno 2023 volto a definire i dettagli del progetto e gli obblighi di entrambe le parti;
- nell'ambito dell'attività prevista ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto della FONDAZIONE, la Direttrice Artistica Monique Berthe Anne Veaute ha individuato, su proposta dell'ACCADEMIA, lo spettacolo “Il Male sacro” di Massimo Binazzi, regia di Antonio Latella (di seguito “SPETTACOLO”) come produzione da inserire nella programmazione della 66° edizione dei Due Mondi di Spoleto;
- in accordo tra le Parti, l'ACCADEMIA gestirà la produzione esecutiva dell'attività in coproduzione;
- l'attività in coproduzione sarà realizzata in pieno spirito di collaborazione e di condivisione delle scelte artistiche e organizzative;
- l'ACCADEMIA garantisce di avere titolo a disporre dei diritti di utilizzazione economica dello SPETTACOLO;
- i COPRODUTTORI con il presente CONTRATTO (di seguito “CONTRATTO”) intendono disciplinare i termini e le modalità di realizzazione dello SPETTACOLO.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1) PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente CONTRATTO.

2) OGGETTO

2.1 L'ACCADEMIA e la FONDAZIONE si impegnano a produrre e mettere in scena a Spoleto, n. 3 rappresentazioni dello spettacolo Il Male sacro, di Massimo Binazzi, regia di Antonio Latella (di seguito "RECITE") presso il Teatrino delle Sei LUCA RONCONI;

2.2 Le RECITE avverranno secondo il calendario che segue:

- 03 luglio 2023 – trasbordo, scarico e montaggio
- 04, 05, 06 luglio 2023 – ALLESTIMENTO E PROVE
- 07 luglio 2023 ore 15:00 – DEBUTTO
- 08 luglio 2023 ore 15:00 – 2° recita
- 09 luglio 2023 ore 14:00 – 3° recita

2.3 L'ACCADEMIA prende atto e accetta che il calendario dello SPETTACOLO, nonché gli orari relativi all'allestimento e messa in scena, sono soggetti a possibili variazioni in ragione delle esigenze organizzative della FONDAZIONE.

3) CONDIZIONI ECONOMICHE

3.1 Per la realizzazione dello SPETTACOLO, la FONDAZIONE si impegna a corrispondere in favore dell'ACCADEMIA un importo pari a € 5.000,00 (cinquemila/00 euro) oltre IVA di legge se dovuta per ciascuna RECITA per un totale complessivo di € 15.000,00 (quindicimila/00) per n. 3 rappresentazioni, oltre IVA di legge se dovuta (di seguito, il "CORRISPETTIVO SPETTACOLO").

3.2 In aggiunta al CORRISPETTIVO per la realizzazione dello SPETTACOLO, è altresì a carico della FONDAZIONE:

- un contributo (di seguito, il "CONTRIBUTO") di € 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre IVA di legge se dovuta ai costi di allestimento.

3.3 Sulla base del programma di attività e del budget approvato, LA FONDAZIONE si impegna a versare la quota di coproduzione al PRODUTTORE ESECUTIVO con le seguenti scadenze:

- a) anticipo CONTRIBUTO ALLESTIMENTO ovvero € 15.000,00 (quindicimila/00 euro) + IVA 22% entro il 15 giugno 2023;
- b) saldo CONTRIBUTO ALLESTIMENTO ovvero € 10.000,00 (diecimila/00 euro) + IVA 22% entro il 30 luglio 2023;
- c) saldo del CORRISPETTIVO SPETTACOLO ovvero € 15.000,00 (quindicimila/00 euro) entro il 15 ottobre 2023.

3.4 Le parti prendono atto che le quote di coproduzione verrà erogata ad esclusiva condizione che la produzione venga eseguita secondo il calendario di cui all'art. 2.

Qualora il PRODUTTORE ESECUTIVO non ottemperi al presente ACCORDO, la FONDAZIONE avrà diritto al rimborso parziale o totale del suo contributo, o in alternativa, il PRODUTTORE ESECUTIVO si impegna a individuare di comune accordo nuove date per la presentazione della PRODUZIONE.

- 3.5 Resta inteso tra le parti che, in ottemperanza alla vigente normativa, non potranno essere effettuati alcuni pagamenti in contanti al PRODUTTORE ESECUTIVO e pertanto i pagamenti di quanto dovuto saranno effettuati a mezzo bonifico bancario dietro presentazione di regolare fattura elettronica.

Nel caso in cui il PRODUTTORE ESECUTIVO si avvallesse di subappalti, dovrà, a norma di Legge, assicurare a sua volta la tracciabilità dei pagamenti, assicurando i pagamenti a mezzo bonifico bancario.

- 3.6 Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti, ogni pagamento eseguito dalla FONDAZIONE dovrà avvenire su un conto corrente dedicato.

- 3.7 I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo di bonifico bancario, alle seguenti coordinate:

Banca: Banca Nazionale del Lavoro Spa

Indirizzo filiale: Via degli Aldobrandeschi 300 - Roma

Titolare del Conto: Accademia Nazionale D'Arte Drammatica "Silvio d'Amico"

IBAN: IT 05K 01005 03382 000000 203010

e le persone delegate ad operare sullo stesso sono le seguenti: dott. Arianna Angelini Direttore di Ragioneria; dott. Giulia Palazzi, Direttore di Ragioneria.

- 3.8 Le spese bancarie verranno condivise dalle PARTI, ognuno per la parte stabilita nei rispettivi paesi, ove applicabile.

- 3.9 Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva mediante presentazione di DURC in corso di validità.

- 3.10 Tutti i costi relativi alla realizzazione dello SPETTACOLO non espressamente menzionati nel presente articolo restano a carico del PRODUTTORE ESECUTIVO.

4) DESIGNAZIONE, IMPEGNI E GARANZIE DELL'ACCADEMIA

- 4.1 Per la realizzazione del progetto le parti, preso atto dell'impegno reciproco ad operare nell'ottica di una collaborazione che metta a disposizione le rispettive strutture e le rispettive professionalità in ambito artistico, tecnico ed organizzativo, e dello spirito di compartecipazione con cui gli enti hanno operato in questa prima fase di progettazione, concordano di affidare all'ACCADEMIA il ruolo di PRODUTTORE ESECUTIVO, nonché la diretta gestione organizzativa e amministrativa dell'intera attività oggetto del presente contratto.

- 4.2 Il PRODUTTORE ESECUTIVO pertanto si impegna e garantisce:

a) che lo SPETTACOLO sarà messo in scena dal cast originale, salvo modifiche che dovranno essere comunicate tempestivamente alla FONDAZIONE;

- b) di stipulare i contratti di lavoro con tutte le persone che saranno impiegate per la produzione e la rappresentazione dello spettacolo, assolvendo ogni incombenza dovuta per legge;
- c) di acquisire tutte le forniture di beni e le prestazioni di servizi necessarie per la realizzazione del corredo scenografico, l'allestimento e la rappresentazione dello spettacolo;
- d) di pagare tutti i compensi e le spese derivanti dalla gestione dell'attività;
- e) di incassare tutti gli apporti e i corrispettivi derivanti dall'attività;
- f) ogni incombenza di natura organizzativa e amministrativa necessaria per la gestione dell'attività oggetto del presente contratto;
- g) di essere in possesso dei diritti di utilizzazione economica, di tutte le autorizzazioni, licenze e permessi necessari per la realizzazione dello SPETTACOLO, inclusi quelli relativi al personale;
- h) di essere in regola, secondo la normativa vigente nel paese di riferimento, con tutti gli obblighi legali, retributivi, assicurativi, previdenziali, fiscali e contrattuali inerenti al personale, agli Artisti, nonché ai collaboratori, ivi compreso ogni onere relativo ad autorizzazioni di ogni genere e natura;
- i) di essere in possesso di apposita polizza assicurativa, RCT, RCO, con primario PRODUTTORE ESECUTIVO di assicurazione europea, operante dalla data di sottoscrizione del presente CONTRATTO e sino ai sei mesi successivi alla data di conclusione delle RECITE, a copertura di tutti i danni diretti e/o indiretti a persone (ivi inclusi gli Artisti, e il personale del PRODUTTORE ESECUTIVO) e/o cose, compresi quelli relativi agli infortuni, incidenti, malattie e alle spese di assistenza medica, connessi e/o derivanti da fatti verificatisi durante l'esecuzione del presente CONTRATTO;
- j) che il personale è in possesso di tutti i documenti necessari per svolgere le attività di cui al presente CONTRATTO, quali a titolo di mero esempio: documenti di viaggio e visti di lavoro in corso di validità;
- k) di sostenere il costo di eventuale personale richiesto su piazza, di materiale tecnico eccedente quanto previsto nella SCHEDA TECNICA del TEATRO della FONDAZIONE e dei permessi di transito e sosta per i mezzi del PRODUTTORE ESECUTIVO;
- l) di presentare tempestivamente alla FONDAZIONE la lista completa dei titoli e dei compositori delle musiche utilizzate nello SPETTACOLO, nonché tutta la documentazione necessaria per la compilazione del permesso SIAE;
- m) di richiedere ed esibire entro e non oltre il giorno antecedente l'arrivo a Spoleto, il certificato di agibilità INPS per tutto il personale;
- n) che non programmerà repliche dello SPETTACOLO in Italia precedenti la data di prima rappresentazione prevista a Spoleto.

4.3 Il PRODUTTORE ESECUTIVO terrà indenni e manlevata la FONDAZIONE, ivi inclusi i funzionari, dirigenti, impiegati, consulenti, rappresentanti, aventi diritto e cessionari di questa, da e contro qualsiasi reclamo, azione legale e responsabilità (penale, civile e amministrativa), perdita, danno, costo o spesa, comprese le spese legali ragionevoli, derivanti direttamente o indirettamente dalla violazione e/o inesattezza delle dichiarazioni e garanzie di cui al presente art. 4.

4.4 Il PRODUTTORE ESECUTIVO curerà e presenterà il rendiconto economico dell'attività realizzata in coproduzione in tempo utile per la predisposizione delle schede ministeriali a preventivo e a consuntivo.

5) ATTRIBUZIONE DELL'ATTIVITA' AI COPRODUTTORI con riferimento alla normativa vigente per l'assegnazione del contributo ministeriale: recite, giornate lavorative e oneri sociali

5.1 I Coproduttori si impegnano ad operare nell'ambito della normativa vigente emanata dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo, rispettando rigorosamente quanto ivi stabilito in materia di coproduzione. Si impegnano, altresì, a fornire con la massima tempestività i documenti necessari per la presentazione della documentazione preventiva e del rendiconto consuntivo alla Direzione Generale Spettacolo, anche al fine di agevolare i termini di liquidazione delle rispettive sovvenzioni assegnate.

5.2 Ciascun coproduttore documenterà alla Direzione Generale dello Spettacolo dal Vivo l'intero importo del versamento degli oneri sociali e delle relative giornate lavorative, delle recite e delle relative giornate recitative nell'anno solare in cui tale attività sarà sviluppata e secondo le percentuali e le modalità stabilite nel presente accordo sottoscritto dalle Parti.

6) DISPONIBILITÀ E USO DEL TEATRO DELLA FONDAZIONE

6.1 Il presente CONTRATTO non comporta la concessione in uso in via esclusiva del TEATRO al PRODUTTORE ESECUTIVO; pertanto, l'uso dello stesso resta riservato alla FONDAZIONE che potrà utilizzarlo per altri spettacoli e manifestazioni, previa comunicazione al PRODUTTORE ESECUTIVO e fatte salve le esigenze tecniche dello SPETTACOLO.

7) PIANO DI LAVORO E SCHEDA TECNICA PER LA FONDAZIONE

7.1 Il PRODUTTORE ESECUTIVO si impegna a concordare un piano di lavoro per le attività di montaggio, soundcheck e prove almeno 40 (quaranta) giorni prima dell'esecuzione dello SPETTACOLO.

7.2 Il PRODUTTORE ESECUTIVO si impegna ad inviare alla FONDAZIONE la scheda tecnica dello SPETTACOLO entro 60 giorni dallo spettacolo con esatta indicazione dei seguenti elementi:

- a) gli orari ed il personale richiesto su piazza per il carico, lo scarico, il montaggio, lo smontaggio e spettacolo;
- b) le targhe dei camion per la richiesta degli eventuali permessi;
- c) esigenze tecniche e di montaggio particolari;
- d) ogni altra informazione e/o richiesta legata alla realizzazione dello SPETTACOLO.

Il PRODUTTORE ESECUTIVO prende atto che qualsiasi richiesta di personale su piazza o di materiale eccedente la scheda tecnica SCHEDA TECNICA DEL TEATRO, pur a carico della stessa, potrà essere presa in considerazione se pervenuta entro n. 60 (sessanta) giorni dallo SPETTACOLO.

8) SICUREZZA

- 8.1 La FONDAZIONE, con riguardo alle attività da svolgersi presso il TEATRO, provvederà alla predisposizione del DUVRI di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/2008 (e successive norme integrative e di attuazione). Per quanto occorrer possa, le PARTI si danno atto che i costi di sicurezza ammontano ad € 150.00 (centocinquanta/00 euro) e devono intendersi inclusi nel CORRISPETTIVO SPETTACOLO.
- 8.2 Il PRODUTTORE ESECUTIVO è comunque tenuto al totale rispetto delle norme di sicurezza previste dalla Legislazione vigente (D.lgs. 81/2008 e successive norme integrative e di attuazione), e si impegna a indicare alla FONDAZIONE il nominativo del Responsabile per il Controllo degli adempimenti di sicurezza che dovrà essere sempre presente durante le attività di scarico, carico, montaggio, smontaggio, allestimento, prove e recite.
- 8.3 Il PRODUTTORE ESECUTIVO si impegna a fornire entro 60 giorni dalla data dello spettacolo la documentazione tecnica attestante la conformità dell'allestimento alla normativa sulla sicurezza.
- 8.4 Il PRODUTTORE ESECUTIVO si impegna a restituire, debitamente compilato e firmato, in ogni sua parte, il modulo denominato "PR4.4.6_M01C_Autocertificazione conformità tecnico-professionali Compagnie" fatto salvo quanto applicabile per la documentazione tecnica che prevede la redazione al termine dei lavori di montaggio.

9) COMUNICAZIONE E DIRITTI AUDIOVISIVI, PROMOZIONE E PUBBLICITÀ

- 9.1 La FONDAZIONE si assume piena responsabilità per la promozione dello SPETTACOLO come parte della propria campagna di comunicazione (flyer, programmi di sala, stampa, etc.) coerente con la linea creativa generale e nel rispetto dei nomi di locandina forniti dal PRODUTTORE ESECUTIVO.
- 9.2 Il PRODUTTORE ESECUTIVO si impegna a fornire alla FONDAZIONE tempestivamente il materiale promozionale, anche fotografico e audiovisivo, necessario per la pubblicizzazione dello spettacolo e le attribuisce il diritto di effettuarne la riproduzione e la diffusione, senza limiti di tempo, anche sul proprio sito web, garantendo espressamente la libertà di tale materiale da diritti di terzi ed obbligandosi in ogni caso a manlevare e tenere indenne la FONDAZIONE da ogni eventuale azione e/o pretesa anche risarcitoria conseguente al suo utilizzo.
- 9.3 Nel caso di mancato ricevimento dei materiali entro i tempi utili per la realizzazione della campagna di comunicazione, il PRODUTTORE ESECUTIVO riconosce e accetta sin da ora che la FONDAZIONE sarà libera di presentare lo SPETTACOLO in modo autonomo sui materiali di comunicazione che riterrà più opportuni.
- 9.4 Il PRODUTTORE ESECUTIVO si impegna a favorire le operazioni di informazione e pubblicizzazione dello SPETTACOLO rendendo disponibili gli Artisti, a concedere interviste, partecipare a conferenze stampa, o ad eventuali trasmissioni radiotelevisive ed incontri post spettacolo, previo accordo con la FONDAZIONE.

10) REGISTRAZIONE

10.1 Il PRODUTTORE ESECUTIVO autorizza fin d'ora la FONDAZIONE e gli attribuisce il diritto:

- a) di fissare mediante registrazione video-audio e fotografico, direttamente o tramite propri incaricati, la versione integrale dello SPETTACOLO esclusivamente a scopo di archivio e documentaristico;
- b) di utilizzare 5 (cinque) minuti delle riprese per diritto di cronaca e per finalità didattico/promozionali nonché le versioni complete per il proprio archivio offline privato;
- c) di registrare interviste agli Artisti dello SPETTACOLO (durata max. 5 minuti) in modo professionale, allo scopo di fornire approfondimenti dedicati. Le interviste potranno essere montate e editate con estratti dello spettacolo e riprodotte, comunicate e rese disponibili sul sito della FONDAZIONE e dei suoi partner Media Partner. I contenuti saranno concordati in anticipo con il PRODUTTORE ESECUTIVO e potranno essere comunicati con qualsiasi tecnologia di trasmissione e/o ricezione attualmente conosciuta o di futura invenzione, senza limiti di tempo;
- d) resta inteso che per qualsiasi altra ripresa televisiva o registrazione audio integrale dello SPETTACOLO da parte di media che non siano "Media Partner", sarà formalizzato separatamente un apposito contratto;
- e) di riprodurre, comunicare e mettere a disposizione del pubblico, via internet, sul sito della FONDAZIONE e/o di suoi partner in ambito artistico, nonché in sede audiovisiva, su canale TV, sui social network, con qualsiasi tecnologia di trasmissione e/o ricezione attualmente conosciuta o di futura invenzione, senza limiti di tempo, singole parti e/o sequenze e/o immagini degli spettacoli o gli spettacoli nella loro interezza previa autorizzazione da parte del PRODUTTORE ESECUTIVO.

10.2 Il PRODUTTORE ESECUTIVO si riserva il diritto di autorizzare a ridosso della manifestazione la FONDAZIONE e i suoi Media Partner (es. RAI Radiotelevisione Italiana) ad effettuare registrazioni audiovisive del "dietro le quinte" finalizzate alla realizzazione di "Backstage" o "Making of" dell'evento, e discutere in tal sede della cessione dei relativi diritti.

11) BIGLIETTI

11.1 La FONDAZIONE metterà a disposizione del PRODUTTORE ESECUTIVO 10 biglietti omaggio a RECITA, in base alle proprie disponibilità. Una quota di biglietti per recita a tariffa ridotta (prezzo in via di definizione) potrà essere riconosciuta al PRODUTTORE ESECUTIVO, previo accordo con la FONDAZIONE, in proporzione ai posti disponibili e in base alla capacità del TEATRO. I biglietti a tariffa ridotta dovranno essere confermati 96 ore prima della recita.

11.2 I prezzi di vendita dei biglietti dello SPETTACOLO (ivi inclusi agevolazioni, categorie, e relative promozioni) sono stabiliti ad esclusiva discrezione della FONDAZIONE. Resta peraltro pattuito che il ricavato della vendita dei biglietti resterà ad esclusivo beneficio della FONDAZIONE.

12) PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO

12.1 Il PRODUTTORE ESECUTIVO con la sottoscrizione del presente CONTRATTO:

- a) dichiara di avere preso visione e di conoscere il contenuto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ("PIANO") adottato dalla FONDAZIONE nonché dei documenti ad esso collegati, pubblicati sul sito <https://www.festivaldispoletto.com/areatrasparenza/>;
- b) si impegna ad accettare e ad osservare, nello svolgimento delle attività per le quali ha ricevuto l'incarico, le regole, le procedure ed i principi etico/comportamentali contenuti nel PIANO;
- c) assicura che eventuali soggetti terzi che vengano in contatto con la FONDAZIONE ai fini dell'esecuzione del presente CONTRATTO, si comportino secondo le regole, le procedure e i principi contenuti nel PIANO per quanto ad essi applicabili;
- d) si impegna ad informare tempestivamente il responsabile della prevenzione della corruzione di qualsiasi atto, fatto o comportamento che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali previsti nel PIANO;
- e) dichiara di essere consapevole che la violazione dell'impegno di cui al presente articolo ovvero la commissione e/o il tentativo di commissione di uno degli illeciti penali previsti nel PIANO (ai fini dell'esecuzione del presente CONTRATTO), costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del Codice civile italiano.

12.2 Il PRODUTTORE ESECUTIVO dichiara altresì di avere preso visione e di conoscere il contenuto del Codice di comportamento adottato dalla FONDAZIONE (https://www.festivaldispoletto.com/wpcontent/uploads/2021/03/21012019110057_ita35_9.pdf) e si impegna ad osservarlo per quanto di sua competenza. Il PRODUTTORE ESECUTIVO espressamente dichiara di essere consapevole che la violazione degli obblighi e delle prescrizioni previsti dal Codice di comportamento da parte di essa stessa nonché da parte di eventuali soggetti terzi che vengano in contatto con la FONDAZIONE ai fini dell'esecuzione del CONTRATTO, costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del Codice civile italiano.

13) IMPEDIMENTI DEGLI ARTISTI

- 13.1 Ove uno o più Artisti non possano prendere parte allo SPETTACOLO per motivi di salute o per infortunio, comprovati da apposita documentazione medica, il PRODUTTORE ESECUTIVO si impegna a sostituire detti artisti con altri di pari livello. In caso di mancata sostituzione ovvero qualora la sostituzione non preveda artisti di livello pari a quelli sostituiti, la FONDAZIONE potrà risolvere il presente CONTRATTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile italiano.

14) CLAUSOLA RISOLUTIVA

- 14.1 L'inadempimento di ciascuna delle obbligazioni del presente CONTRATTO costituisce grave inadempimento, rilevante ai sensi dell'art. 1455 del Codice civile italiano.

- 14.2 Ciascuna PARTE ha la facoltà di risolvere il presente CONTRATTO qualora l'altra PARTE si renda inadempiente ad una delle obbligazioni previste dal presente CONTRATTO e non abbia posto sostanziale rimedio entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento di apposita diffida ad adempiere.
- 14.3 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile italiano, la FONDAZIONE si riserva la facoltà di risolvere il presente CONTRATTO, in caso di inosservanza o violazione, da parte del PRODUTTORE ESECUTIVO di uno degli obblighi di cui all. art. 4 (Designazione, impegni e garanzie del PRODUTTORE ESECUTIVO), art. 9 (Sicurezza), art. 13 (Piano di Prevenzione e Codice di Comportamento) e art. 14 (Impedimenti degli Artisti) che precedono.
- 14.4 Le PARTI stabiliscono sin d'ora che in tutti i casi in cui il presente CONTRATTO sia risolto per inadempimento dell'ACCADEMIA quest'ultima dovrà:
- corrispondere alla FONDAZIONE un importo pari al CORRISPETTIVO e al CONTRIBUTO, ridotto proporzionalmente in caso di inadempimento parziale, fatto salvo eventualmente il maggior danno subito dalla FONDAZIONE;
 - rimborsare alla FONDAZIONE i costi sostenuti per la realizzazione dello SPETTACOLO.

15) FORZA MAGGIORE

- 15.1 Fermo quanto previsto dal precedente art. 15, al verificarsi di un EVENTO DI FORZA MAGGIORE, come di seguito definito, nessuna PARTE sarà ritenuta responsabile per l'inadempimento o per il ritardo nell'adempimento di un'obbligazione derivante dal presente CONTRATTO. A tal fine, costituisce EVENTO DI FORZA MAGGIORE, qualunque impedimento imprevedibile e indipendente dalla volontà delle PARTI, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: incidenti; sommosse; guerre; atti di terrorismo; breakdown delle strutture di comunicazione; breakdown dei prestatori di servizi internet; catastrofi naturali; atti od omissioni governativi; mutamenti di legge o di regolamento; scioperi nazionali; incendi; esplosioni; mancanza generale di disponibilità di materiali o energia; emergenze nazionali o regionali; divieti nazionali e/o internazionali, anche se solo parziali, di spostamento disposti dalla legge o per atto delle autorità; impossibilità di uso del TEATRO; epidemia; pandemia od ogni altra diversa causa che, simile o diversa dalle precedenti, sia estranea al ragionevole controllo delle PARTI e che non consenta alle stesse di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali o che renda tale adempimento eccessivamente oneroso (con espressa inclusione della pandemia da coronavirus Covid-19, in corso alla data della sottoscrizione del presente CONTRATTO e dei relativi provvedimenti governativi connessi alla pandemia da Covid-19).
- 15.2 Al verificarsi di un EVENTO DI FORZA MAGGIORE, la PARTE interessata dall'EVENTO DI FORZA MAGGIORE (di seguito "PARTE INTERESSATA") è tenuta a notificare all'altra PARTE per iscritto il verificarsi dell'EVENTO DI FORZA MAGGIORE, offrendo una descrizione della natura, della durata attesa e degli effetti sulla capacità di adempiere alle obbligazioni discendenti dal presente CONTRATTO (di seguito, la "NOTIFICA").
- 15.3 Entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della NOTIFICA della PARTE

- INTERESSATA, l'altra PARTE ha il diritto di risolvere il presente CONTRATTO e, in tale ipotesi, il CONTRATTO deve ritenersi automaticamente ed immediatamente risolto con effetto retroattivo e il PRODUTTORE ESECUTIVO sarà tenuta alla restituzione di quanto già ricevuto del CORRISPETTIVO SPETTACOLO di cui all'art 3.
- 15.4 Nel caso in cui al verificarsi di un EVENTO DI FORZA MAGGIORE, l'ACCADEMIA sia già presente a Spoleto per la preparazione dello SPETTACOLO, la FONDAZIONE si impegna a rimborsare le spese sostenute dall'ACCADEMIA, comprensive anche di eventuali anticipi e cauzioni non recuperabili (biglietti aerei, cauzioni per hotel, ecc.). Si precisa che la FONDAZIONE rimborserà solo ed esclusivamente le spese documentate in dettaglio e sostenute dall'ACCADEMIA in data antecedente alla Notifica dell'EVENTO DI FORZA MAGGIORE.
- 15.5 In ogni caso, le PARTI, prima di annullare lo SPETTACOLO o una sua parte, cercheranno in buona fede di individuare di comune accordo una nuova data per la realizzazione dello stesso.
- 16) COMUNICAZIONI**
- 16.1 Qualunque comunicazione o contestazione in base al presente CONTRATTO dovrà essere inviata da una PARTE all'altra a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata ai recapiti indicati in epigrafe (o al diverso recapito che ciascuna PARTE dovesse comunicare all'altra in futuro) e si riterrà effettuata alla data di ricevimento.
- In ogni caso, ove il recapito risultasse inesatto e/o non aggiornato per colpa del destinatario (ovvero in caso di rifiuto), varrà la data di invio.
- 17) RAPPORTI TRA LE PARTI**
- 17.1 Le PARTI si danno reciprocamente atto che il presente CONTRATTO non è idoneo a costituire, fondare o integrare, in alcun modo, un rapporto di agenzia, associazione tra imprese, anche temporanea (ATI), partnership commerciale, joint-venture o altra analoga forma di stabile collaborazione tra le PARTI.
- 17.2 Le PARTI si danno altresì reciprocamente atto che ciascuna PARTE dovrà svolgere le attività di cui al presente CONTRATTO in assenza di qualsivoglia potere di rappresentanza e/o di potere di sottoscrizione di accordi e contratti di qualsiasi natura in nome e/o per conto dell'altra PARTE.
- 18) RISERVATEZZA**
- Le PARTI si impegnano a mantenere strettamente riservati e confidenziali i termini e le condizioni (con particolare riguardo alle condizioni economiche) del presente CONTRATTO.
- 19) MISCELLANEA**
- 19.1 A meno che non sia disposto diversamente nel presente CONTRATTO, eventuali ritardi o mancanze, espresse o implicite, da parte di ciascuna delle Parti ad esercitare qualunque

- diritto previsto nel presente CONTRATTO, non costituiranno una rinuncia definitiva da parte di detta Parte ad esercitare tale o altri diritti previsti dalla stessa.
- 19.2 Se qualunque condizione o clausola del presente CONTRATTO dovesse essere considerata nulla, contraria alla legge o non efficace, l'efficacia della parte restante del presente CONTRATTO non verrà pregiudicata salvo che non venga sostanzialmente meno la causa di quest'ultimo.
- 19.3 Le PARTI si danno reciprocamente atto che il presente CONTRATTO è stato liberamente negoziato e che pertanto ciascuna singola clausola è stata fatta oggetto di espressa negoziazione tra le medesime, non trovando in alcun modo applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e ss. del Codice civile italiano.
- 19.4 In relazione ai termini temporali indicati nel presente CONTRATTO, le PARTI precisano che i giorni indicati devono intendersi come solari e consecutivi.
- 19.5 Il costo per l'eventuale registrazione del presente CONTRATTO sarà a carico della PARTE che per via del proprio comportamento la rendesse necessaria.

20) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 20.1 Il presente CONTRATTO è disciplinato ed interpretato in base alla legge Italiana.
- 20.2 Le PARTI stabiliscono che tutte le controversie relative all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente CONTRATTO, o comunque connesse o collegate al presente CONTRATTO, saranno di competenza del giudice italiano e, in via esclusiva, del Tribunale di Spoleto, con espressa esclusione ad ogni altro foro eventualmente competente.

21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 21.1 Ciascuna PARTE consente espressamente all'altra PARTE di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione del presente CONTRATTO.
- 21.2 Le PARTI prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e, in quanto compatibile, dalla normativa nazionale sulla privacy, ed in particolare del diritto di chiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi dei propri dati personali comunicati a fronte della sottoscrizione del presente CONTRATTO. In ogni caso, i dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. La loro rimozione avverrà comunque in maniera sicura.

Redatto in n. 4 copie di 11 pagine ciascuna, il 15 giugno 2023 a Spoleto.

Per la Fondazione
Direttrice amministrativa e organizzativa
Paola Macchi



Per L'ACCADEMIA
Il Presidente
Gianni Letta

